



Bruxelles, 28 marzo 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUI NOMI DI DOMINIO .EU

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione del registro del dominio di primo livello .eu, dei Conservatori del dominio .eu accreditati, dei registranti dei nomi di dominio .eu e dei portatori di interessi in genere sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, la normativa unionale sul dominio di primo livello .eu<sup>4</sup> non si applicherà più al Regno Unito a decorrere dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1); regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40) e decisione di esecuzione 2014/207/UE della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 41).

<sup>5</sup> Il regolamento (CE) n. 733/2002 non prevede che i Conservatori dei nomi di dominio .eu siano stabiliti nell'Unione. Tuttavia, altre norme unionali vigenti possono interessarli. Per ulteriori informazioni, ad

## **1. REGISTRAZIONE E RINNOVO DEI NOMI DI DOMINIO**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002, le seguenti persone possono registrare nomi di dominio .eu: i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio dell'Unione; ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio dell'Unione, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; e iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio dell'Unione.

A decorrere dalla data del recesso, le *imprese* e le *organizzazioni* stabilite nel Regno Unito ma non nel territorio dell'Unione e le *persone fisiche* che risiedono nel Regno Unito non potranno più registrare nomi di dominio .eu o, se si tratta di registranti del dominio .eu, non potranno più rinnovare i nomi di dominio .eu registrati prima della data del recesso.

I Conservatori del dominio .eu accreditati non saranno autorizzati a trattare domande di registrazione o rinnovo di nomi di dominio .eu da parte di tali imprese, organizzazioni e persone.

## **2. REVOCA DEI NOMI DI DOMINIO REGISTRATI**

Se, a decorrere dalla data del recesso e a seguito del recesso del Regno Unito, il detentore di un nome di dominio non soddisfa più i criteri generali di ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002, il Registro per il dominio.eu è autorizzato a revocare tale nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere a una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione.

## **3. DIRITTI INVOCABILI NELLE PROCEDURE DI REVOCA DI REGISTRAZIONI SPECULATIVE E ABUSIVE**

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, il nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o dell'Unione e ove tale nome di dominio sia stato oggetto di una registrazione speculativa e abusiva, quale definita nello stesso articolo.

A decorrere dalla data del recesso, i diritti riconosciuti o stabiliti dal Regno Unito ma non dagli Stati membri dell'Unione a 27 o dall'Unione stessa non sono più invocabili nelle procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Per contro il recesso non incide sui diritti riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione che discendano da atti normativi internazionali, quali i diritti derivanti dall'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

---

esempio sul commercio elettronico e la neutralità della rete, si prega di fare riferimento ai pertinenti "Avvisi ai portatori di interessi" all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

#### **4. DIRITTO APPLICABILE AGLI ACCORDI TRA CONSERVATORI DEL DOMINIO .EU ACCREDITATI E REGISTRANTI DEL DOMINIO .EU**

A norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, i contratti tra il Conservatore del registro e il registrante del nome di dominio .eu non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri dell'Unione, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal registro del dominio di primo livello .eu a norma dell'articolo 23 dello stesso regolamento, né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori dell'Unione.

Qualora uno di questi contratti designi come diritto applicabile il diritto del Regno Unito, il Conservatore del registro e il registrante interessati sono invitati a modificare il contratto in questione affinché sia conforme all'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 dalla data del recesso.

I siti web della Commissione sulle norme unionali per il mercato unico digitale (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-eu> e [http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu\\_en.htm](http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm)) riportano informazioni di carattere generale sulla normativa in materia di dominio di primo livello .eu. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie